

ALLEGATO 3

SCHEMA DI CONTRATTO

OGGETTO: RISOLUZIONE PROCEDURA DI INFRAZIONE 2015/2163 (DIRETTIVA 92/43/CEE) - PROCEDURA DI GARA EX ART.60 D.LGS 50/2016 PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI TECNICI. CUP: B37F21000020002. CIG 9414920DC1.

L'anno 2023 il giorno ____ del mese di _____ con la presente scrittura privata, da valere tra le parti, ad ogni conseguente effetto di legge:

TRA

La Regione Puglia, con sede in Bari, Via G. Gentile n. 52, C.F. 80017210727, rappresentata in questo atto dalla Dirigente del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, ing. Caterina Dibitonto (di seguito Regione)

E

Ditta _____ con sede legale in _____ P.IVA: 03036810731 in questo atto rappresentata dal sig. _____ nato a _____ il _____ in qualità di _____ (di seguito aggiudicatario).

PREMESSO CHE

- il primo elenco di siti di importanza comunitaria nella regione biogeografica Mediterranea fu adottato il 19 luglio 2006 (2006/613/EC) e nel 2012 scade il termine di sei anni previsto dall'articolo 4 par 4 della Direttiva Habitat per la designazione dei siti elencati nelle decisioni della Commissione adottate fino al 2012 come Zone Speciali di Conservazione e per stabilire obiettivi e misure di conservazione, in particolare per 2.285 siti situati sul territorio italiano;
- con lettera del 2013 (4999/13/ENVI) la Commissione chiese alle autorità italiane di fornire informazioni sul processo di designazione come ZSC dei SIC inclusi nelle regioni biogeografiche Alpina Continentale e Mediterranea situati sul territorio italiano e sullo stato di preparazione delle misure di conservazione per tali siti;
- le autorità italiane riconoscendo il ritardo, comunicarono a febbraio 2015 che 367 siti erano stati designati come ZSC, che per altri 155 siti il processo di designazione era in fase di ultimazione e che per 1516 siti erano stati fissati gli obiettivi di conservazione;
- sulla base delle risposte fornite dalle autorità italiane, la Commissione ritenne che, rispetto a 1.880 siti di importanza comunitaria sul territorio italiano per i quali era scaduto il termine di designazione come ZSC, l'Italia fosse venuta meno agli obblighi su di essa incombenti, non avendo designato i SIC come ZSC il più rapidamente possibile ed entro sei anni al massimo. Inoltre la commissione ritenne che, rispetto ad almeno 566 SIC sul territorio italiano per i quali il termine di designazione come ZSC era scaduto, l'Italia non avesse stabilito le necessarie misure di conservazione e così trasmise la lettera di messa in mora del 23 ottobre 2015;
- le autorità italiane risposero alla lettera di messa in mora nel corso del 2015, 2017 e 2018 informando la Commissione dei progressi compiuti. In particolare, con l'ultima lettera dell'aprile 2018, l'Italia comunicò che 1.768 SIC erano stati designati come ZSC di cui 1.364 coperti dalla procedura di infrazione 2015/2163, ulteriori 315 SIC sarebbero stati designati entro la fine di aprile 2018, per quanto riguarda i restanti 217 SIC le autorità italiane comunicarono che le designazioni sarebbero state ultimate entro ottobre 2018;
- la Commissione europea, con la lettera di messa in mora C(2019)537 del 25.01.2019 ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, inoltrata con PEC del 05.03.2019 dell'attuale Ministero della Transizione Ecologica (d'ora in poi MiTE), ha ritenuto che la Repubblica Italiana sia venuta meno agli obblighi imposti dagli articolo 4, paragrafo 4 e 6, paragrafo 1 della Direttiva Habitat:
 - ✓ non avendo designato come ZSC il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni 463 su 2.285 siti di interesse comunitario per i quali il termine di sei anni è scaduto;

- ✓ avendo omesso di istituire obiettivi di conservazione sito-specifici dettagliati;
 - ✓ avendo omesso di stabilire le misure di conservazione necessarie che corrispondono alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II della direttiva habitat;
- il MiTE, a valle della lettera di messa in mora, ha avviato attività volte ad individuare uno schema logico-funzionale per supportare le Regioni, in virtù delle competenze alle medesime attribuite dal DPR 357/1997 e smi, nella definizione degli obiettivi sito-specifici e misure di conservazione habitat e specie specifici e, di conseguenza, a rispondere in modo coerente ed esaustivo alle richieste della Commissione Europea; la proposta metodologica elaborata dal MiTE, condivisa con le Regioni e Province Autonome e presentata agli organi della CE nell'ambito di incontri bilaterali tenutisi a novembre 2019 e ad aprile 2021 nonché durante l'incontro "Pacchetto Ambiente" del 26.05.2021 prevede 3 step consequenziali:
 - ✓ Individuazione di priorità nazionali e ruolo dei siti, di competenza del MiTE;
 - ✓ Obiettivi di conservazione, su territorio nazionale, di competenza del MiTE;
 - ✓ Compilazione del format standard per tutte le ZSC, di competenza delle Regioni e delle Province Autonome;
 - in data 23 novembre 2021, il Mite ha convocato le Regioni e le Province Autonome in una riunione tecnico-operativa al fine di analizzare il format standard e condividere il percorso per adempiere agli impegni presi con la CE per la risoluzione della procedura di infrazione 2015/2163 e della messa in mora;
 - con nota prot. n. 139641 del 14.12.2021, il MiTE ha comunicato la volontà di destinare alla Regione Puglia risorse pari a euro 61.995,61, al fine di avviare il processo di ridefinizione degli obiettivi e relative misure di conservazione associate per n. 15 siti di competenza regionale a fronte degli i 80 siti presenti nel territorio regionale, riportati nella Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 16 febbraio 2022, che adotta il quindicesimo aggiornamento dell'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (UE) 2022/862;
 - con nota prot. n.146680 del 28.12.2021, il MiTE ha comunicato l'avvenuta registrazione del provvedimento di trasferimento dell'importo di euro 61.995,61, che sono state introitate dalla Regione Puglia con le reversali di incasso n. 140927/2021 e n.140928/2021;
 - con nota prot. n 8335 del 25.01.2022 il MiTE ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti in merito alla documentazione da trasmettere di cui alla nota del 14.12.2021, consentendo altresì alla Regione di estendere le attività ad ulteriori siti rispetto ai 15 indicati, fermo restando che le attività dovranno essere concluse entro 18 mesi dalla data di comunicazione di avvenuta registrazione del finanziamento come riportato nella precedente e già citata nota MiTE del 14.12.2021:
 - con nota prot. n. AOO_145/878 del 31.01.2022 il Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità ha comunicato al MiTE di voler avviare una procedura di gara a evidenza pubblica per la fornitura di servizi finalizzati alla ridefinizione degli obiettivi e relative misure di conservazione per un totale di 23 siti di competenza regionale selezionati in base a criteri sia ecologici sia gestionali e individuati, quanto al numero, in relazione all'importo trasferito, tenendo conto della pregressa esperienza regionale di affidamento di servizi per analoghe attività finalizzate alla redazione delle misure di conservazione di n. 44 siti, per un importo che, nel 2014, è stato di euro 100.000,00;
 - l'allegato I della lettera di messa in mora C(2019)537 del 25.01.2019, inerente alla mancata designazione come ZSC, riporta l'elenco di 463 SIC per i quali il termine di sei anni è scaduto; dei 463 SIC, 52 sono i SIC ricadenti nel territorio pugliese, tuttavia tale elenco non tiene conto di tutti i Decreti di designazione delle ZSC e in particolare del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 528 dicembre 2018 con il quale è stato completato il percorso di designazione come ZSC dei SIC del territorio pugliese;
 - il paragrafo 4.2 della lettera di lettera in mora C(2019)537 del 25.01.2019 inerente alla mancata istituzione degli obiettivi di conservazione riporta, per la Puglia, la seguente situazione: *58. Nessun obiettivo di conservazione è stabilito nei decreti di designazione ZSC del 10/07/2015 e 21/03/2018 relativi a 56 ZSC in Puglia, 59. Per quanto riguarda le disposizioni regionali che stabiliscono le misure di conservazione per le 56 ZSC, nessun obiettivo è stabilito nel Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 e nel Regolamento Regionale 10 maggio 2017 n. 12 che lo modifica. Alcuni obiettivi sono stabiliti solo per i siti per i quali è stato sviluppato un piano di gestione, 60. Per*

esempio per il sito "Murgia dei Trulli" (SIC IT9120002), il piano di gestione si riferisce all'obiettivo generale seguente "mantenimento e/o perseguimento di stato di conservazione soddisfacente riguardo agli habitat e/o specie presenti" che è poi suddiviso nelle seguenti categorie: [...], 61. Obiettivi simili sono definiti per le specie;

- il paragrafo 4.3 della lettera in mora C(2019)537 del 25.01.2019 inerente alla mancata istituzione delle misure di conservazione necessarie riporta, per la Puglia, la seguente situazione: 179. *Le misure di conservazione sono stabilite nel RR 6/2016 e nel Regolamento 12/2017. Piani di gestione sono stati preparati per 26 siti. 180. [...] nessun obiettivo di conservazione è menzionato nei decreti di designazione per le 56 ZSC in Puglia e gli obiettivi stabiliti nei piani di gestione non soddisfano la definizione e gli standard per gli obiettivi di conservazione... in assenza di chiari obiettivi di conservazione sito specifici non vi è alcuna base per la definizione delle misure di conservazione necessarie ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1; 181. [...] le misure di conservazione stabilite non corrispondono alle esigenze degli habitat naturali e delle specie in quanto non comportano tutte le esigenze ecologiche necessarie a garantire la conservazione dei tipi di habitat e delle specie che devono essere definite caso per caso e avvalendosi delle migliori conoscenze scientifiche; 182 la commissione ritiene che le misure stabilite non siano le misure di conservazione necessarie in quanto non garantiscono che possano essere effettivamente attuate [...];*
- l'allegato II riporta l'elenco dei 46 siti italiani per cui è illustrata la violazione generale e persistente degli articoli 4(4) e 6(1) della Direttiva Habitat in relazione alla mancata istituzione degli obiettivi di conservazione, tra i 46 siti è elencato il SIC Murgia dei Trulli;
- l'allegato III riporta l'elenco dei 44 siti italiani per cui è illustrata la violazione generale e persistente degli articoli 4(4) e 6(1) della Direttiva Habitat in relazione alla mancata istituzione delle misure di conservazione necessarie; tra i 44 siti è elencato il SIC Murgia dei Trulli;
- la Commissione ha ritenuto sussistente e persistente una violazione generale strutturale in tutte le regioni italiane in quanto l'Italia ha omesso di rispettare in maniera generale e persistente i requisiti legali di cui all'articolo 4(4) e all'articolo 6(1) della Direttiva, adottando una prassi generale di identificazione di obiettivi che:
- non definiscono la condizione desiderata per ciascuno degli habitat e specie protetti [...];
- non si basano sulle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie di interesse comunitario che sono presenti in modo significativo nei siti;
- sono generici e non sufficientemente chiari da consentire l'identificazione di misure di conservazione ponderate su obiettivi di conservazione sito-specifici sufficientemente dettagliati e pertanto le stesse misure non sono sufficientemente precise da garantire la loro effettiva e operativa attuazione in campo;
- le criticità segnalate dalla Commissione Europea, avuto riguardo a obiettivi e misure di conservazione, sono comuni a tutti i siti designati come ZSC insistenti nel territorio pugliese; infatti, sebbene la Commissione abbia analizzato la situazione riferita a 56 siti insistenti nel territorio pugliese, quanto affermato dalla medesima “... nessun obiettivo di conservazione è stabilito nei decreti di designazione ZSC del 10.07.2015 e 21.03.2018, relativi a 56 ZSC in Puglia...” e “... per quanto riguarda le disposizioni regionali che stabiliscono le misure di conservazione per le 56 ZSC, nessun obiettivo è stabilito nel RR 6/2016 recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e nel RR 12/207 che lo modifica. Alcuni obiettivi sono stabiliti solo per i siti per i quali è stato sviluppato un piano di gestione ...” è da ritenersi valido anche per i siti che non sono stati oggetto di compiuta disamina della Commissione in quanto designati con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 28 dicembre 2018;
- la metodologia messa a punto dal MiTE costituisce il percorso condiviso per adempiere agli impegni presi con la CE per la risoluzione della procedura di infrazione 2015/2163 e della messa in mora;
- la medesima metodologia presuppone quale elemento fondamentale per la compilazione della Sezione 1 del format Formulare Standard popolati con dati solidi e corretti, essendo questi ultimi la base conoscitiva più importante per i siti Natura 2000;
- al fine di rafforzare l'attuabilità degli obiettivi di conservazione e delle misure per la tutela degli habitat e delle specie nei siti della rete Natura 2000 e per la compilazione delle Sezioni 3 e 3.a del format, è importante garantire la piena coerenza con le misure prioritarie e con le relative stime dei costi, così come indicate nel PAF 2021-2027 della Regione Puglia approvato con la citata DGR n. 1887 del 22.11.2021;
- con nota prot. n. 5652 del 16.01.2023, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex MiTE) - Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare – riferendosi alla procedura di infrazione 2015/2163, ha comunicato alle Regioni che “il ritardo con il quale procedono le attività è tale da mettere seriamente a rischio una

chiusura positiva della Procedura di Infrazione 2015/2163”, ribadendo quale termine ultimo per l’espletamento delle attività che le Regioni sono chiamate a svolgere la “fine del 2023, data in cui come è noto l’Italia dovrà trasmettere alla Commissione i format su obiettivi e misure debitamente compilati per tutti i SIC per cui siano scaduti i sei anni dalla loro individuazione e le ZSC”;

- durante il workshop del 14 marzo 2023 *“LA GESTIONE DI NATURA 2000 - Banca dati nazionale e format obiettivi e misure di conservazione”*, organizzato dalla struttura tecnica del MASE è stato precisato che il gruppo di lavoro MASE continuerà a supportare le Regioni con la puntuale istruttoria tecnica fino alla stesura definitiva di 5 format per ogni Regione, con lo scopo di omogeneizzare la compilazione fornendo supporto propedeutico alla compilazione dei restanti format. E’ stato richiesto, dunque, ad ogni Regione di inviare almeno 5 format entro e non oltre il 31 maggio 2023;
- il disciplinare di gara all’art. 1 *“Oggetto del servizio”* prevede che *“le attività saranno svolte in stretto coordinamento con il Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità sulla base delle direttive che saranno impartite periodicamente, oltre a quelle richiamate nel presente documento”*, alla luce della urgenza di chiudere le attività propedeutiche alla formulazione dei nuovi obiettivi e misure di conservazione entro e non oltre la fine del 2023, così come già indicato nel cronoprogramma, e della sopravvenuta richiesta formulata dal MASE di fornire entro e non oltre il 31 maggio 2023 i primi 5 format di obiettivi e misure, sarà richiesto all’operatore economico di riformulare la programmazione delle attività in modo da rispettare le tempistiche richiamate;
- l’art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, così come modificato con D.L. n. 77 del 31/05/2021, prevede che *“[...] per le procedure [...] avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023” “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;*
- con determinazione dirigenziale 145/132/2022 è stata prenotata la somma di euro 161.995,61 a copertura della procedura di gara in oggetto;
- con d.d. 145/143/2022 sono stati approvati gli atti di gara e indetta la stessa , con importo a base di gara di € 161.995,61 IVA INCLUSA, tramite Piattaforma EmPULIA;
- con d.d. 145/155/2022 è stato nominato il seggio di gara;
- con d.d. 145/160/2022 si è proceduto alla rettifica di alcuni allegati alla d.d. 145/132/2022;
- con d.d. 145/2019/2022 si è proceduto alla ammissione/esclusione dei candidati istanti, all’esito della verifica della documentazione amministrativa, nonché alla nomina della commissione giudicatrice;
- con d.d. 145/2/2023 è stato sostituito un componente di commissione;
- con d.d. 145/9/2023 si è proceduto alla rettifica delle d.d. 145/209/2022 e 145/2/2023.
- D.G.R. n. 341/2023 *“Risoluzione procedura di infrazione 2015/2163 (Direttiva 92/43/CEE). Applicazione Avanzo di Amministrazione (art. 42 co. 8 D.Lgs.n. 118/2011 e ss.mm.ii.). Variazione al bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2023-2025 (art. 51 co. 2 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)”* si è proceduto all’applicazione dell’avanzo di Amministrazione presunto, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e seguenti del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 241.995,61, derivante dall’economie vincolate formatesi sul capitolo di spesa U905025, collegato al capitolo di entrata E2010546, a seguito delle somme incassate con le reversali n. 11455/2022 e 11456/2022 e dalle somme applicate e non impegnate nel 2022;
- con pec della ditta aggiudicataria del 22.3.2023 sono stati forniti chiarimenti circa l’importo contrattuale oggetto di aggiudicazione.
-

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

La procedura in oggetto riguarda l’affidamento del servizio di *“ridefinizione degli obiettivi e delle misure di conservazione di tutti gli 80 siti della Rete Natura 2000 presenti sul territorio regionale”*.

“Oggetto del servizio è l’acquisizione, analisi ed elaborazione di dati, già esistenti, in possesso della Stazione Appaltante e/o presenti in letteratura scientifica, relativi ad habitat e specie degli allegati I, II, IV e V della Direttiva 92/43/CEE e degli allegati I, II della Direttiva 2009/147/CE, finalizzato all’aggiornamento dei FS degli 80 siti Natura 2000 della Regione Puglia, elencati in Allegato 1 al capitolato, e alla ridefinizione degli obiettivi e delle relative misure di conservazione, secondo i format già forniti dalla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico del Ministero della Transizione Ecologica (d’ora in poi MiTE).

L’operatore economico dovrà provvedere all’esecuzione delle attività di seguito indicate, con le modalità descritte nell’offerta tecnica presentata in sede di gara:

- aggiornamento dei FS (Allegato 2: format FS) con inserimento dei dati naturalistici relativi ad habitat, flora e fauna di interesse comunitario e dello stato di conservazione delle specie e degli habitat (Allegato 3: elenco specie e habitat presenti in Puglia);
- compilazione di apposito excel (Allegato 4: format modifiche) riguardo alle modifiche inserite nei FS aggiornati rispetto alla versione precedentemente consegnata al MiTE;
- ridefinizione degli obiettivi di conservazione (Allegato 5: format MiTE);
- aggiornamento delle misure di conservazione (Allegato 5: format MiTE);
- coinvolgimento degli enti gestori delle aree naturali protette (Allegato 6: elenco).

L’operatore economico dovrà aggiornare i FS sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, richiamati nella Decisione di esecuzione della Commissione dell'11 luglio 2011 concernente un formulario informativo sui siti da inserire nella rete Natura 2000 [notificata con il numero C(2011) 4892] (2011/484/UE) e ridefinire obiettivi e relative misure di conservazione sito specifiche secondo le modalità e i format prestabiliti dal MITE come richiamato nella DGR n. 853/2022 del 15.07.2022. Le attività saranno svolte in stretto coordinamento con il Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità sulla base delle direttive che saranno impartite periodicamente, oltre a quelle richiamate nel presente documento.

L’esecuzione del servizio, oggetto del presente Capitolato, deve essere assicurato dall’operatore economico in conformità al contenuto delle norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia.

L’operatore economico si impegna, pertanto, a rispettare tutte le norme tempo per tempo vigenti in materia, oltre alle disposizioni contenute nel presente Capitolato e nel Contratto e si impegna, altresì, a fornire il servizio richiesto alle condizioni offerte in sede di gara.

Il Capitolato fa parte integrante del Contratto stipulato con l’operatore economico.

L’ area in cui dovrà essere espletato il servizio è il territorio della Regione Puglia.

Il servizio si dovrà articolare nelle fasi indicate nella tabella che segue:

Fasi	Elenco attività	Descrizione
Fase I Aggiornamento FS	Quadro conoscitivo	Verifica dei dati disponibili e loro aggiornamento ed implementazione – sia con dati in possesso della stazione appaltante sia con dati bibliografici propedeutica all’aggiornamento dei FS
	Esigenze e criticità ecologiche	Valutazione delle esigenze ecologiche e dello stato di conservazione di habitat e specie d’interesse comunitario, prioritari o non Individuazione delle criticità e delle cause naturali ed antropiche di minaccia e pressione, interne ed esterne al Sito.
		Aggiornamento dei formulari standard degli 80 Siti Rete Natura 2000 e compilazione di specifico database Banca

		Dati Nazionale per la Gestione dei siti Natura 2000 (utilizzo della piattaforma Standard Data Form Manager)
Fase II Ridefinizione degli obiettivi e delle misure di conservazione	Obiettivi sito/habitat e specie specifici	Individuazione degli obiettivi habitat e specie specifici di ciascuno degli 80 siti insieme alla definizione di una scala di priorità per gli interventi gestionali negli stessi.
	Misure di conservazione sito/habitat e specie specifici	Messa a punto della strategia gestionale da declinarsi in misure specifiche per ciascun obiettivo di conservazione individuato, eventualmente articolate in amministrative, contrattuali, regolamentari e azioni per ciascun sito
Fase III Partecipazione	Processi partecipativi	Partecipazione attiva a incontri con i soggetti gestori di aree protette il cui territorio rientra totalmente o parzialmente all'interno del sito natura 2000 oggetto degli aggiornamenti;
Fase IV Conclusione		Consegna dati definitivi comprensivi degli elaborati cartografici conformemente ai documenti di gara.

Per ognuna delle fasi come sopra indicate sono, di seguito, specificati i requisiti minimi essenziali del servizio quali gli obiettivi, le attività da svolgere, i prodotti attesi ed i termini di consegna degli output parziali e finali.

FASE I: ATTIVITA' – PRODOTTI E TERMINI

La descrizione analitica delle attività da svolgere nella fase I è di seguito riportata.

Per quanto riguarda il quadro conoscitivo, per ciascuno degli 80 siti della Rete Natura 2000 è richiesta la l'acquisizione e la sistematizzazione delle informazioni rivenienti dai dati bibliografici e/o forniti dalla Stazione Appaltante, propedeutiche all'aggiornamento dei campi dei FS di seguito specificati: identificazione, localizzazione, tipi di habitat e specie, descrizione, stato di protezione, informazioni sui fenomeni e le attività umane, mappa.

Per quanto riguarda le esigenze e criticità ecologiche, ai fini dell'aggiornamento del FS di ciascuno degli 80 siti Rete Natura 2000 in termini di presenza/assenza e stato di conservazione di specie e/o habitat e indicazioni aggiornate su pressioni/minacce, sulla base del nuovo quadro conoscitivo, sono richieste:

- la valutazione per ciascuna specie ed habitat delle esigenze ecologiche per garantirne uno stato di conservazione soddisfacente così come previsto dall'art. 4 della Direttiva 92/43/CEE;
- la descrizione delle criticità intese come pressioni (fattori che hanno agito/agiscono su specie e habitat in anni recenti) e minacce (fattori che si prevede possano agire in futuro) interne ed esterne al sito, corredate dallo specifico codice previsto dal Formulario Standard Natura 2000 e corredate dal livello di importanza sulla tutela del sito (H = elevato, M= medio, L = basso).

I prodotti attesi nella fase I sono di seguito riportati:

- formulario standard degli 80 siti della Rete Natura 2000, debitamente compilati in ciascun campo corredate di cartografia in formato shapefile su sistema di riferimento WGS84 relativa ai confini del sito;
- excel riportante le modifiche inserite nei FS aggiornati rispetto alla versione precedentemente consegnata al MiTE.

I termini previsti per la consegna dei prodotti relativi alla **fase I** sono di **4 mesi** dal verbale di avvio delle attività, così suddivisi:

entro i primi 2 mesi:

- formulario standard di 40 FS siti della Rete Natura 2000, selezionati dalla Stazione Appaltante sulla base di criteri esplicitati nella DGR 853/2022 e già suddivisi nell'allegato 1;
- excel riportante le rispettive modifiche inserite nei FS consegnati.

Entro i successivi 2 mesi

- formulario standard dei restanti 40 FS siti della Rete Natura 2000, selezionati dalla Stazione Appaltante sulla base di criteri esplicitati nella DGR 853/2022 e già suddivisi nell'allegato 1;
- excel riportante le rispettive modifiche inserite nei FS consegnati.

Tutti i termini previsti nella presente FASE per la consegna degli elaborati suindicati sono perentori e, pertanto, in caso di inadempimento/ritardo saranno applicate le penali, in conformità a quanto previsto dal Capitolato al punto "Penali".

FASE II: ATTIVITA' – PRODOTTI E TERMINI

Le attività previste dalla FASE II sono finalizzate alla ridefinizione degli obiettivi di conservazione per ciascuno degli 80 siti della Rete Natura 2000 e alla conseguente elaborazione delle relative misure di conservazione. Le attività da svolgere nella fase II sono di seguito riportate.

Per la ridefinizione degli obiettivi di conservazione e delle relative misure di conservazione, è richiesta una propedeutica analisi dei contenuti del Regolamento regionale del 10 maggio 2016, n. 6 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)" e del Regolamento regionale del 10 maggio 2017, n. 12 "Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale N.6 del 10 maggio 2016, n. 6 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)". Tale analisi dovrà essere integrata da considerazioni derivanti dal confronto tra le esigenze ecologiche di habitat e specie presenti nel sito e le criticità individuate nella fase I del servizio affidato.

Gli obiettivi sito-specifici di conservazione vanno indicati per ciascun habitat e specie significativamente presenti nel sito e devono:

- essere individuati per tutti gli habitat e le specie significativamente presenti nel sito, come indicati nel Formulario Standard (valori di rappresentatività per gli habitat e di popolazione per le specie diversi da D);
- essere basati sulle esigenze ecologiche, ovvero i parametri ecologici (fattori biotici e abiotici) necessari a garantire la conservazione degli habitat e delle specie;
- essere stabiliti in funzione dello stato di conservazione di ogni specie e habitat, definendone la condizione desiderata;
- essere misurabili e quantificati (per consentire il monitoraggio dei risultati e specificare il contributo di ciascun sito al raggiungimento dell'obiettivo generale della Direttiva), realistici (in merito ai tempi e alle risorse), coerenti nell'approccio, esaustivi (coprire le proprietà dell'habitat/specie necessarie per descriverne la condizione come soddisfacente o no);
- affrontare le pressioni e le minacce a cui sono esposti gli habitat e le specie del sito;
- riflettere l'importanza del sito per la coerenza di Natura 2000 e il suo contributo al mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente di habitat e specie;
- essere sufficientemente chiari da consentire la definizione di misure di conservazione operative.

Le Misure di conservazione habitat e specie specifiche devono essere identificate a partire da una solida base di conoscenze circa le condizioni esistenti nel sito, lo stato di specie e habitat, la loro localizzazione, le principali pressioni e minacce, le destinazioni d'uso attuali dei terreni ecc. La partecipazione e consultazione delle parti interessate è di primaria importanza e indispensabile per garantire l'attuazione delle misure. Le misure devono essere:

- realistiche;
- quantificate;
- gestibili;
- formulate chiaramente.

Si ricorda che le misure (così come gli obiettivi) vanno obbligatoriamente individuate per habitat e specie significativamente presenti in un sito, ma possono essere liberamente individuate anche per habitat e specie con valori D, qualora si ritenga che ciò sia funzionale all'attuazione della Direttiva Habitat.

I prodotti attesi nella fase II sono di seguito riportati:

- format di obiettivi e misure di conservazione degli 80 siti della Rete Natura 2000, debitamente compilati in ciascun campo
- cartografia in formato shapefile su sistema di riferimento WGS84 relativa alla localizzazione degli obiettivi e delle misure categorizzati per specie e/o habitat.

I termini previsti per la consegna dei prodotti relativi alla **fase II** sono di 8 mesi dal verbale di avvio delle attività, così suddivisi:

entro i primi 4 mesi:

- format di obiettivi e misure di conservazione di 40 siti della Rete Natura 2000, selezionati dalla Stazione Appaltante sulla base di criteri esplicitati nella DGR 853/2022 e già suddivisi nell'allegato 1;
- relativa cartografia.

Entro i successivi 4 mesi

- format di obiettivi e misure di conservazione di 40 siti della Rete Natura 2000, selezionati dalla Stazione Appaltante sulla base di criteri esplicitati nella DGR 853/2022 e già suddivisi nell'allegato 1;
- relativa cartografia.

Tutti i termini previsti nella presente FASE per la consegna degli elaborati suindicati sono perentori e, pertanto, in caso di inadempimento/ritardo saranno applicate le penali, in conformità a quanto previsto dal Capitolato al punto "Penali".

FASE III: ATTIVITA' – PRODOTTI E TERMINI

La fase partecipativa è finalizzata al coinvolgimento e condivisione delle attività svolte nella fase I e II, con attuazione di processi partecipativi che prevedono **n. 8 incontri totali** come di seguito specificato. Le attività poste in essere in tale fase devono obbligatoriamente svolgersi durante tutta la durata delle fasi precedenti, così come rappresentato nel cronoprogramma in allegato 7, in quanto si tratta di momenti di analisi, discussione e confronto con gli enti istituzionali competenti necessari al raggiungimento di risultati condivisi.

Il processo partecipativo dovrà essere organizzato come di seguito:

FASE I: n. 2 incontri con il MiTE convocati dalla Stazione Appaltante.

- Primo incontro alla consegna dei primi 40 FS
- Secondo incontro alla consegna degli ulteriori 40FS

FASE II: n. 6 incontri convocati dalla Stazione Appaltante, di cui n. 2 con il MiTE e n. 4 con gli enti gestori delle aree protette, organizzati in modo tale da discutere e condividere i possibili scenari di obiettivi e misure di conservazione da implementare nei proposti format e successivamente presentare i format compilati con i nuovi obiettivi e le relative misure implementate per ciascun Natura 2000

I tempi previsti nella fase partecipativa sono collegati allo svolgimento delle attività delle fasi I e II, ponendosi all'interno delle stesse e proseguendo fino alla predisposizione degli elaborati finali richiesti per ciascuna fase.

Tutti i termini previsti nella presente FASE per la consegna degli elaborati suindicati sono perentori e, pertanto, in caso di inadempimento/ritardo saranno applicate le penali, in conformità a quanto previsto dal Capitolato al punto "Penali".

IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE - GRUPPO TECNICO

La Stazione Appaltante si impegna a:

- fornire tutti i dati in formato digitale con eventuali cartografie in formato shapefile in possesso riguardanti l'oggetto dell'appalto;
- trasmettere tutti i documenti relativi alle linee guida per la compilazione dei FS e tutte le indicazioni relative agli obiettivi e misure di conservazione concordate con il MiTE;
- trasmettere tutti i format in formato excel e/o altri formati che concorrono alla consegna dei dati finali;
- supporto tecnico e/o amministrativo volto ad una più immediata e corretta interpretazione e utilizzo del materiale fornito.

Al fine di monitorare lo stato di avanzamento delle attività in relazione agli obiettivi ed ai risultati attesi, la Stazione Appaltante costituirà un gruppo di supporto tecnico composto da personale regionale che:

- indirizzerà le diverse fasi di attività;
- dettaglierà i prodotti e servizi attesi;
- convocherà e parteciperà agli incontri con gli enti gestori e con il MiTE;
- analizzerà e valuterà con l'operatore economico le diverse informazioni e/o indicazioni utili all'implementazione del risultato finale.

MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PRODOTTI ATTESI

L'operatore economico dovrà trasmettere, entro i termini temporali stabiliti da cronoprogramma (allegato 7), i prodotti attesi specificati per ciascuna fase, come previsti nei documenti di gara, in formato digitale a mezzo PEC all'indirizzo: ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it (in formato vettoriale e non (.pdf)).

L'operatore economico dovrà trasmettere tutti i risultati definitivi comprensivi di tutte le loro parti e di tutti gli elaborati previsti dai documenti di gara in formato digitale a mezzo PEC all'indirizzo: ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it (in formato vettoriale e non (.pdf)).

L'operatore economico dovrà consegnare gli elaborati richiesti e sopra specificati nei formati di seguito precisati:

- in formato .pdf fronte/retro e editabile (.doc o odt) nel caso di elaborati testuali;
- in formato .jpg dimensioni 10 x15 cm - risoluzione 300 dpi nel caso di materiale fotografico;
- in formato .mdb per le banche dati;
- in formato .xls per i format obiettivi e misure di conservazione e delle modifiche effettuate sui FS;
- in formato .ppt o .odp editabile nel caso di presentazioni;
- In formato shapefile per le cartografie.

Le eventuali proroghe non potranno costituire titolo per ulteriori richieste economiche di qualsivoglia natura da parte dell'operatore incaricato. Eventuali ritardi nell'ultimazione delle attività ascrivibili a fatto esclusivo dell'operatore economico non comportano proroga del contratto e le conseguenze saranno a suo esclusivo carico, fermo restando l'obbligo di adempimento dell'obbligazione e fatta salva, in ogni caso, la facoltà per la Regione di risolvere il contratto stesso e richiedere il pagamento della penale, ove pattuita, e il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo. Il Beneficiario si riserva la possibilità di procedere all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., del comma 1 lett. a) dell'art. 8 del D.L. n.76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020.”.

AGGIORNAMENTO DEGLI ELABORATI TECNICI E DEI CRONOPROGRAMMI

Entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio delle attività, l'operatore economico procede, coordinandosi con il DEC, ad aggiornare gli elaborati tecnici ed i cronoprogrammi presentati in sede di offerta, rispettivamente, tecnica ed economica, al fine di renderli coerenti con i tempi contrattuali intermedi e di ultimazione del servizio; tali elaborati, all'esito del predetto aggiornamento, dovranno riportare per ogni fase ed attività, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento delle attività alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e dovranno essere approvati dal DEC, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che il DEC si sia pronunciato gli elaborati tecnici ed i cronoprogrammi aggiornati si intendono accettati, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Art. 2 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo da riconoscere all'aggiudicatario per il servizio in oggetto è così stabilito: euro 116.669,24 IVA inclusa, come risultante dall'offerta avanzata in sede di gara. Revisione dei prezzi non ammessa.

Art. 3 – DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto decorre dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto, per una durata complessiva di 426 giorni naturali e consecutivi, incluse eventuali proroghe del progetto stesso che determineranno automaticamente proroga del contratto, senza che ciò comporti la modifica dell'importo contrattualmente stabilito. In ogni caso, l'Aggiudicatario sarà obbligato a prestare i propri servizi per il compimento di tutti gli adempimenti eventualmente necessari anche dopo la data di chiusura del servizio.

Eventuali ritardi nell'ultimazione delle attività ascrivibili a fatto esclusivo dell'Appaltatore non comportano proroga del contratto e le conseguenze saranno a suo esclusivo carico, fermo restando l'obbligo di adempimento dell'obbligazione e fatta salva, in ogni caso, la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto stesso e richiedere il pagamento della penale ed il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.

Art. 4 – TERMINI

L'Aggiudicatario si impegna a espletare le attività previste dal servizio in oggetto, di cui all'art. 1, rispettando le tempistiche legate alle scadenze servizio e quelle dettate dalla Stazione Appaltante, fino alla chiusura prevista del progetto (incluse eventuali proroghe).

Art. 5 – SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo della prestazione avverrà in tranches ad avanzamento dell'attività, secondo le scansioni temporali di seguito specificate, entro 30 giorni dal ricevimento delle **fatture elettroniche** emesse dall'aggiudicatario previo invio di una relazione da parte dell'aggiudicatario e verifica da parte del Responsabile Unico del Procedimento della regolare esecuzione delle prestazioni attese in termini di corrispondenza, completezza, adeguatezza e tempestività, in caso di proroga non è previsto alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento della prestazione:

Il pagamento del corrispettivo della prestazione avverrà in tranches ad avanzamento dell'attività, secondo le scansioni temporali di seguito specificate, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture elettroniche emesse dall'aggiudicatario, previa verifica da parte del Responsabile Unico del Procedimento della regolare esecuzione delle prestazioni attese in termini di corrispondenza, completezza, adeguatezza e tempestività:

- 1° acconto pari al 40% dell'importo contrattuale entro 4 mesi dalla data del verbale di avvio dell'attività a seguito della presentazione di idonea relazione descrittiva dell'attività effettivamente svolta sia per la Fase I che per la Fase III, di tutti i prodotti attesi a termine della Fase I del Capitolato e a seguito della presentazione, in caso di esito positivo dell'attività istruttoria da parte della stazione appaltante, delle fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente pari ad almeno il 40% dell'importo aggiudicato;

- saldo pari al 40% dell'importo contrattuale entro 10 mesi dalla data del verbale di avvio dell'attività a seguito a seguito della presentazione di idonea relazione descrittiva dell'attività effettivamente svolta sia per la Fase II che per la Fase III, di tutti i prodotti attesi a termine della Fase II del Capitolato e a seguito di esito positivo verifica di conformità definitiva oltre che a seguito della presentazione delle fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente pari ad almeno il 40% dell'importo aggiudicato;

In caso di proroga non è previsto alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento della prestazione.

Ai sensi dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2018, l'operatore economico può ottenere a titolo di anticipazione, entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione, un importo pari al 20% del valore del contratto di appalto, subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo dell'anticipazione da corrispondere all'operatore economico può essere incrementato fino al 30%, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, come previsto dall'art. 207 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

L'aggiudicatario, ai sensi della l.r. n. 15/2008, è tenuto a comunicare all'Amministrazione l'elenco delle consulenze e degli incarichi professionali da esso eventualmente conferiti per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, comprensivo dei singoli importi corrisposti e del tipo di prestazione

eseguita. La trasmissione dell'elenco in oggetto è condizione per l'emissione dei mandati di pagamento relativi alle attività eseguite.

A seguito della verifica della documentazione succitata e della regolare esecuzione del servizio, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto. In ogni caso, i pagamenti saranno subordinati alle verifiche previste dalla normativa vigente, fra cui l'acquisizione del DURC.

In caso di contestazione, i pagamenti resteranno sospesi alla data di trasmissione della relativa comunicazione e fino alla definizione della pendenza; in nessun caso, compreso il ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Aggiudicatario potrà sospendere la prestazione dei servizi e l'esecuzione delle attività previste nel contratto.

La fattura dovrà riportare la seguente dicitura: **“ridefinizione degli obiettivi e delle misure di conservazione di tutti gli 80 siti della Rete Natura 2000 IN PUGLIA”**, nonché l'indicazione del CIG e del CUP.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, l'operatore economico dovrà indicare nella fattura il codice univoco dell'ufficio committente, consultabile all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it) e che si riporta di seguito: **5w2aua**.

La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell'ufficio destinatario della Pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e, pertanto, il mancato pagamento della stessa.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del D.lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Regione Puglia del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

I pagamenti avverranno mediante bonifico presso la banca e il conto corrente che saranno indicati dall'operatore economico. Si applica la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. *split payment*) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) nei casi previsti.

Art. 6 – CESSIONE DEL CONTRATTO, MODIFICHE AL CONTRATTO E SUBAPPALTO

L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio tutte le attività previste dal servizio oggetto dell'appalto. È vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto, ai sensi dell'articolo 105, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per il presente contratto non è previsto il subappalto delle attività oggetto del servizio.

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano integralmente le disposizioni di cui agli artt. 105 e 106 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 7 - OBBLIGHI AI SENSI DELLA L. n. 136/2010

L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai sensi della citata normativa l'Aggiudicatario ha indicato il seguente conto corrente bancario
IBAN: _____.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto di cui si tratta, costituisce, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto di appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il codice identificativo gara il codice unico di progetto.

L'Amministrazione e l'Aggiudicatario, per quanto di propria spettanza, si impegnano a custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.

Art. 8 – GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 2% del costo opera. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'aggiudicatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'aggiudicatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico bancario presso Banco di Napoli (Tesoreria) IBAN IT51C0306904013100000046029, con versamento effettuato mediante PagoPA, specificando, nella causale del versamento "Deposito cauzionale partecipazione Gara telematica a mezzo di procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di ridefinizione degli obiettivi e delle misure di conservazione di tutti gli 80 siti della Rete Natura 2000 presenti sul territorio regionale, riportando il riferimento del CIG;
- b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#); svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
 - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d) avere validità almeno per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;

l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- g) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono

la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

In ottemperanza all'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, l'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del medesimo D.Lgs. n.50/2016, nonché dimostrare il possesso di idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali, fornendo copia della relativa polizza.

Ai sensi dell'articolo 103 comma 5 del D. Lgs. n.50/2016 la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'operatore economico, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Art. 9 – PENALI

Nel caso in cui l'aggiudicatario non ultimì il servizio entro i termini di volta in volta fissati ovvero non rispetti i tempi previsti, viene fissata una penale di € 50,00/giorno per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni. Oltre alla penale di cui sopra, l'aggiudicatario risponderà di ogni danno che, per effetto del ritardo, dovesse derivare all'Amministrazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'aggiudicatario/affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

L'importo relativo alla penale sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all'addebito dalla fideiussione, fatta salva, in ogni caso, la facoltà per la Regione di risolvere il contratto stesso e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.

Art. 10 – CLAUSOLA ANTI-PANTOUFLAGE

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii., e dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., l'Aggiudicatario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale disposizione sono nulli e comportano il divieto per l'Appaltatore che li ha conclusi o conferiti di contrattare con la Regione Puglia per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell'Amministrazione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 11 - PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO E RISERVATEZZA DEI DATI

I diritti di proprietà di tutti i prodotti realizzati dall'aggiudicatario nell'ambito dell'esecuzione del presente servizio rimarranno di titolarità esclusiva della Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, anche su riviste nazionali e internazionali o in occasione di congressi, convegni o seminari e simili. L'aggiudicatario è tenuto a sollevare il committente da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo dei medesimi elaborati.

I prodotti realizzati non potranno essere ceduti, comunicati a terzi, divulgati o fatti oggetto di pubblicazioni da parte dell'aggiudicatario senza il preventivo assenso scritto dell'Ente. Qualora l'aggiudicatario intenda pubblicare su riviste nazionali e internazionali i risultati dell'attività in oggetto ed esporli o farne uso in occasioni di congressi, convegni o seminari e simili sarà tenuto a concordare i termini e i tempi di pubblicazione e, comunque, a citare d'intesa gli autori da entrambe le parti.

Art. 12 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione potrà in qualunque momento recedere dagli impegni assunti con il contratto nei confronti dell'aggiudicatario qualora nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti, i quali modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine. In tale ipotesi, l'Appaltatore null'altro avrà diritto di pretendere all'infuori dell'importo delle attività regolarmente eseguite e contabilizzate, da liquidarsi in base ai corrispettivi indicati nell'art. 5, sino alla data di comunicazione del recesso, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, ai sensi dell'art 108 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Nel caso di gravi violazioni o inadempienze contrattuali l'Amministrazione potrà risolvere il contratto con le modalità previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed incamerare la cauzione a titolo di risarcimento danni e di penale.

Il contratto è risolto di diritto ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) violazione degli impegni previsti dal patto d'integrità allegato alla documentazione di gara, sottoscritto e accettato dall'Aggiudicatario al momento della presentazione dell'offerta, secondo quanto disposto dagli artt. 3 e 5 lett. b) del citato Patto;
- b) mancanza, anche sopravvenuta all'aggiudicazione, dei requisiti minimi di ammissibilità previsti dalla lettera d'invito o dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- c) inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 7 del presente contratto;
- d) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;
- e) altre ipotesi previste dal D.Lgs. n.50/2016 o da altre norme di legge diverse da quelle per cui è espressamente stabilita l'applicazione della procedura di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile.

Art. 13 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'Aggiudicatario il contratto si riterrà sciolto; il Beneficiario si avvale, salvi ed impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 14 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente contratto, comprendendo in esse valori bollati ed eventuali diritti, spese di registrazione e quant'altro occorrente e necessario, vengono assunte dall'Aggiudicatario, che assumerà ogni onere relativo alla mancata o inesatta osservanza delle norme in materia.

Art. 15 - FORO COMPETENTE

Al presente contratto si applicano le disposizioni concernenti la procedura di accordo bonario contenute nell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016. A norma dell'art. 209 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 non si farà luogo

alla procedura di arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto. La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Aggiudicatario e l'Amministrazione durante l'esecuzione dei servizi, comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sarà messa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Ogni controversia derivante dal presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Bari, con espressa esclusione di ogni altro Foro competente. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'Aggiudicatario.

Art. 17 - NORME DI RINVIO

Per quanto non esplicitamente previsto nelle presenti Condizioni particolari si fa rinvio alle norme del D.Lgs. n. 50/2016, al Regolamento che disciplina l'Attività Contrattuale della Regione Puglia e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile, nonché alle disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 1299/2013, nel Regolamento UE n. 1303/2013 e nella manualistica specifica dei Programmi di riferimento dei singoli progetti e alle leggi e regolamenti vigenti che disciplinano la materia.

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nella presente richiesta di preventivo. L'appalto non prevede alcuna unità di personale alla quale applicare la clausola sociale. Per quanto non espressamente previsto si applicano tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici e quelle del codice civile in quanto applicabili, nonché le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, i dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del presente contratto saranno utilizzati dall'Amministrazione unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione delle attività ad esse correlate e conseguenti, per le finalità e secondo le modalità già specificate nella lettera d'invito.

L'Aggiudicatario si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza e trattamento dati personali ed il Regolamento (UE) n. 679/2016.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e tutte le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Gli obblighi di cui al periodo precedente sussistono anche relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto e non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza sopra indicati.

Art. 19 - ALTRI OBBLIGHI

L'aggiudicatario è tenuto ad assumere verso i propri dipendenti tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro nonché di previdenza ed assicurazioni sociali obbligatorie e oneri relativi, manlevando espressamente la Regione Puglia da qualsivoglia responsabilità.

Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le provvidenze necessarie ad evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose durante l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, mettendo in atto tutti gli adempimenti previsti per la sicurezza sul lavoro.

La Regione Puglia non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare dal soggetto aggiudicatario e/o dai suoi dipendenti o incaricati durante o in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto o per qualsiasi altra ragione o causa, convenendo che ogni rischio compreso o compensato dal corrispettivo del presente appalto viene assunto integralmente e direttamente dal soggetto aggiudicatario che si obbliga sin da ora a manlevare la Regione Puglia da ogni conseguenza dannosa.

Il soggetto aggiudicatario solleva la Regione da ogni eventuale responsabilità penale e civile, diretta e indiretta, verso terzi, comunque connessa alla fornitura dei servizi affidati. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico della Regione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della presente procedura di affidamento a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato.

La Stazione appaltante ha facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del servizio ed a questo effetto l'operatore economico si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori, nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo, resta inteso che l'aggiudicatario dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito la Stazione appaltante, alla quale è affidato il compito di coordinamento dell'intera iniziativa.

È comunque in facoltà della Stazione appaltante richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenuti dalla stessa medesima in via obiettiva non idonei alla perfetta esecuzione del presente contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per la Stazione appaltante.

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo:

- a) le spese sostenute per la partecipazione alla presente gara;
- b) le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno della notifica dell'aggiudicazione e per tutta la sua durata;
- c) la ripetizione di quei servizi, o parte di essi, oggetto del contratto che, a giudizio del Committente non risultassero eseguiti a regola d'arte;
- d) l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente alla Stazione appaltante ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;
- e) l'obbligo di riservatezza per tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall'appalto verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio che devono essere considerati riservati e coperti da segreto. L'operatore economico, per sé e i propri dipendenti, è tenuto ad adottare, tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione, salva l'ipotesi di responsabilità penale del singolo. In particolare l'operatore economico è tenuto a non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio conto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, ciò anche dopo la scadenza del contratto.

L'Aggiudicatario si obbliga ad osservare per quanto compatibili le disposizioni recate dal codice di condotta dei dipendenti pubblici recate dal DPR n. 62/2013 ai sensi dell'art. 2, punto 3, del medesimo regolamento.

L'Aggiudicatario è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti.

Il presente atto viene sottoscritto mediante firma digitale. Anche ai fini dell'individuazione del foro competente, la sottoscrizione si intende avvenuta, per consenso delle parti, presso la sede della Regione Puglia - Comune di Bari, nella data corrispondente all'apposizione dell'ultima firma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del c.c. l'aggiudicatario dichiara di approvare specificamente le clausole di cui agli artt. 9 - PENALI, 12 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, 14 - SPESE CONTRATTUALI, 15 - FORO COMPETENTE, 16 - NORME DI RINVIO.

L'Aggiudicatario

L'Amministrazione